Al Comune di Gela

 Settore Tributario - Servizio Tarsu - Tari

 Piazza San Francesco n.1

 93012 Gela

 tributi@pec.comune.gela.cl.it

**ISTANZA PER L’ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

(ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie)

# Il/la sottoscritto/a nato/a a Prov il / / Codice fiscale

Residente a Via/piazza n. in qualità di legale rappresentante della società

Codice fiscale con sede legale in Via/piazza n. Documento di riconoscimento: Tipo numero

Recapito telefonico cell. fax

Indirizzo e-mail

**PREMESSO**

# che in data / / ha ricevuto l'avviso/gli avvisi di accertamento d'ufficio:

N. Prot.

N. Prot.

N. Prot.

Anno d’imposta Anno d’imposta Anno d’imposta

notificato il notificato il notificato il

**CHIEDE**

che sia avviato il procedimento d'accertamento con adesione per definire il/i predetto/i atto/i impositivo/i

**DICHIARA**

a tal fine:

Il sottoscritto dichiara inoltre:

* di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare in contro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall' art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000;
* di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, il sottoscritto decade dai benefici conseguenti alla presentazione della presente istanza, come previsto dall' art. 75 del DPR 445 del 28/12/2000.

# Allega:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(firma)

**Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016**

I dati sopra riportati sono necessari ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

**AVVERTENZA**

 L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE del contribuente ai tributi comunali è uno strumento di semplificazione del contenzioso tributario.

Si tratta di un “accordo” tra l’ufficio accertatore ed il contribuente, finalizzato a prevenire liti tributarie lunghe ed onerose per le parti.

La definizione in contraddittorio è esclusa per le questioni di diritto e per tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi e incontrovertibili.

 La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati.

La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all' atto medesimo.

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Non è ammessa la definizione dell'accertamento con adesione nei seguenti casi:

* viene emesso un ulteriore accertamento a seguito di conoscenza di nuovi elementi;

la violazione ricade nell'ipotesi di recidiva (reiterati inadempimenti in materia di fiscalità locale);

* è stato notificato l’avviso di accertamento dopo l’invito all’adesione da parte dell’ufficio.

Dopo che l'Ufficio ha portato a termine l’attività di accertamento ed ha già notificato al contribuente il relativo avviso di accertamento, se sussistono i presupposti, il contribuente può formulare istanza scritta di accertamento con adesione e presentarla all’Ufficio.

(*Si ricorda che, in assenza di accertamento con adesione, il contribuente può entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto, proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale).*

La presentazione dell’istanza sospende, per un periodo di 90 giorni, i termini per l’impugnazione e per il pagamento.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza l’Ufficio può:

- formulare l’invito a comparire;

- comunicare il rigetto dell’istanza, notificandolo al contribuente.

|  |
| --- |
| **Ufficio Tarsu/Tari: tel. n. 0933/906276 – 267 – 247 mail: tributi@pec.comune.gela.cl.it** |